



Comune di Sondrio

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL'AUDITORIUM TORELLI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 31 del 29 aprile 2024

INDICE

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

ART. 2 UTILIZZO DEI LOCALI

ART. 3 RICHIESTA DI CONCESSIONE – ASSEGNAZIONE

ART. 4 TARIFFE DI CONCESSIONE E AGEVOLAZIONI

ART. 5 DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA

ART. 6 RESPONSABILITÀ

ART. 7 COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 8 DISPOSIZIONI GENERALI

ART.9 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
PRINCIPI GENERALI

1. L'Auditorium Torelli (di seguito Auditorium) di proprietà comunale, ubicato in Sondrio, Via Don Lucchinetti, 3, all'interno del complesso che ospita la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Paesi Retici, con i relativi servizi ed attrezzature, è patrimonio della collettività, che potrà accedervi per gli usi e con l'osservanza delle modalità indicate nel presente regolamento ed in conformità alla sua destinazione d'uso.
2. Come tale, è utilizzato per promuovere la crescita democratica, culturale, sociale e civile dei cittadini ed è gestito secondo criteri di economicità.
3. L'Auditorium, in armonia con gli scopi per i quali è stato realizzato ed in relazione alle sue caratteristiche tecniche, è adibito a sede di attività teatrali, musicali, culturali e artistiche, oltre che per congressi, convegni e riunioni di varia natura.

ART. 2
UTILIZZO DEI LOCALI

1. L'Auditorium può essere utilizzato esclusivamente per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concessa dagli organi competenti.
2. L'Auditorium, oltre che per iniziative e manifestazioni istituzionali, è concesso con le modalità definite dal presente regolamento a soggetti, enti, associazioni e società, che ne facciano richiesta, anche al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città.

ART. 3
RICHIESTA DI CONCESSIONE - ASSEGNAZIONE

1. I soggetti interessati devono richiedere l'utilizzo dell'Auditorium al Comune di Sondrio tramite l'apposito modulo disponibile sul sito web comunale, con le modalità ivi indicate, di norma, almeno 15 giorni prima della data di utilizzo e almeno 30 giorni prima se viene richiesto il patrocinio all'evento.
2. La richiesta di concessione deve specificare:
 - l'oggetto dell'iniziativa
 - il programma
 - le generalità complete del richiedente, il suo recapito, anche telefonico ed email;
 - codice fiscale, ragione sociale e partita IVA;
 - i giorni e gli orari in cui si desidera disporre dell'Auditorium;
 - il nominativo della persona responsabile della manifestazione se diverso dal richiedente, che dovrà sempre essere presente durante l'utilizzo della struttura;
 - la dichiarazione inerente la gratuità o onerosità per il pubblico della manifestazione per la quale è inoltrata la domanda;
 - l'espressa dichiarazione di aver preso visione e di essere a perfetta conoscenza del presente Regolamento e di impegnarsi a rispettarlo e a rimborsare eventuali danni causati ai beni od alla struttura durante il suo utilizzo;
 - l'intenzione di fare uso di proprie apparecchiature e attrezzature all'interno della struttura, dichiarando che sono conformi alle norme vigenti.
3. Il richiedente dovrà altresì sottoscrivere per accettazione le norme di utilizzo che dovranno essere allegate al modulo di richiesta di cui al punto 1) del presente articolo.

4. È facoltà del Comune richiedere ulteriore documentazione, prima dell'emissione della relativa concessione.
5. L'assegnazione è disposta dal Responsabile del Servizio Eventi sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda al protocollo comunale.

ART. 4

TARIFE DI CONCESSIONE E AGEVOLAZIONI

1. Per l'uso dell'Auditorium è previsto il pagamento di una tariffa, determinata per 4 ore di utilizzo, a parziale copertura delle spese afferenti la struttura (consumi, manutenzione ecc.), che verrà determinata dalla Giunta Comunale, in due valori distinti uno per il periodo 15 maggio – 14 ottobre ed una per il periodo 15 ottobre – 14 maggio.
2. Tali importi potranno essere ridotti in misura non inferiore al 50% per i seguenti utilizzi:
 - a) Assemblee, conferenze e dibattiti pubblici di carattere culturale organizzati da associazioni senza fine di lucro con sede nel Comune di Sondrio e spettacoli cinematografici, teatrali e musicali, aperti al pubblico, il tutto se con ingresso gratuito.
 - b) Collegio Docenti degli Istituti Comprensivi con sede nel Comune di Sondrio.
 - c) Attività organizzate dalle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado.
3. Non sarà dovuto il pagamento della tariffa di cui al punto 1) per gli utilizzi, in orario scolastico con ingresso gratuito, richiesti dalle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado le cui classi sono ubicate in edifici nel Comune di Sondrio.
4. Ai soggetti di cui al punto 3) saranno garantiti due utilizzi senza il pagamento della tariffa di cui al punto 1) per ogni anno scolastico per eventi ad ingresso gratuito organizzati al di fuori dell'orario scolastico.
5. Per ciascun utilizzo dell'Auditorium il Comune si farà carico di garantire il servizio di pulizia e il servizio di presidio antincendio da parte di due soggetti abilitati come da piano di emergenza della struttura. I costi connessi a tali spese vive dovranno essere rimborsati al Comune da tutti gli utilizzatori, con le seguenti tre uniche eccezioni:
 - attività di cui ai precedenti punti 3) e 4), se la partecipazione degli studenti non prevede alcuna forma di pagamento;
 - attività di cui al precedente punto 2) lett. b), fattispecie in cui il presidio e le pulizie iniziali sono a carico dell'utilizzatore.
6. Il richiedente è tenuto a corrispondere l'importo della tariffa richiesta prima dell'utilizzo.
7. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, dovrà ottenere tutti i permessi ed autorizzazioni previsti dalle vigenti disposizioni per l'esercizio dello spettacolo o manifestazione.
8. La concessione dell'Auditorium può essere negata a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, nel caso in cui la concessione stessa possa turbare la sicurezza e/o l'ordine pubblico.
9. L'Amministrazione comunale può, con motivato provvedimento da comunicare all'interessato, modificare, sospendere ovvero revocare in qualsiasi momento la concessione già accordata, per motivi di ordine e/o sicurezza pubblica.
10. Nessuna azione di rivalsa potrà essere esercitata nei confronti dell'Amministrazione comunale in caso di sospensione della concessione, previo avviso, in conseguenza di guasti agli impianti, di lavori manutentivi e di altre eventuali cause di forza maggiore.
11. La presentazione della domanda non comporta necessariamente il suo accoglimento.

ART. 5
DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Il concessionario dovrà rispettare, nell'esercizio dell'attività svolta presso l'Auditorium, tutte le normative in materia di sicurezza vigenti al momento dell'utilizzo e comunque quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e dal D.M. 19/08/1996 e s.m.i..

ART. 6
RESPONSABILITÀ

1. Il concessionario utilizzerà l'Auditorium nel rispetto di tutte le normative vigenti e provvederà a riconsegnarlo al Comune al termine dell'utilizzo nello stesso stato in cui è stato consegnato, vuoto di persone e cose.
2. Eventuali danni all'immobile, alle strutture, agli strumenti e agli impianti, e comunque alle cose del Comune arrecati nel corso dell'attività posta in essere dal concessionario per tutta la durata della concessione, quando siano rilevati dal Comune, verranno contestati per iscritto al concessionario, cui verranno integralmente addebitati a titolo di risarcimento sulla base di idonea perizia.
3. Il Comune, che non ha in ogni caso veste di depositario o custode dei beni introdotti dal concessionario, sia direttamente che tramite terzi, nei locali oggetto della concessione, non assume alcuna responsabilità per ammanchi, sparizioni, furti, incendi e danneggiamenti di materiali o cose, di proprietà del concessionario o di terzi, di artisti, di personale di assistenza, di organizzatori, del pubblico, verificatisi durante tutto il periodo della concessione, e, al riguardo, il concessionario espressamente esonera, con apposita dichiarazione, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
4. Il concessionario esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso prestatori di lavoro a qualsiasi titolo operanti per il concessionario medesimo in relazione alle attività svolte nel periodo della concessione: tale responsabilità viene assunta in via esclusiva dal concessionario.

ART. 7
COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'amministrazione Comunale potrà richiedere, per particolari manifestazioni, la stipula di un'apposita assicurazione a carico del richiedente.

ART. 8
DISPOSIZIONI GENERALI

1. In dipendenza di quanto disposto dal precedente art. 6 il Comune sarà quindi sollevato e indenne interamente e senza riserve ed eccezioni da ogni responsabilità per danni, furti, smarrimenti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere e natura che dovesse derivare a persone e cose tanto all'interno quanto all'esterno dei locali concessi e perciò il concessionario dovrà risarcire nella misura che verrà stabilita dall'Amministrazione comunale sentito il parere dei competenti uffici comunali eventuali danni che si verificassero in conseguenza e in dipendenza della concessione, da chiunque provocati alle strutture del fabbricato, serramenti, impianti, servizi igienici, dotazioni, pavimenti e arredamento in generale.

2. Tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, sarà deciso di volta in volta dall'Amministrazione comunale che ne darà comunicazione ai concessionari. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto all'Amministrazione comunale.
3. In caso di infrazione al presente Regolamento, l'Amministrazione comunale può sospendere o revocare l'uso dell'Auditorium in qualsiasi momento e senza preavviso. Il personale comunale ha diritto di accesso e di ispezione dei locali, in qualsiasi momento.

ART. 9
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 2, dello Statuto comunale.
2. Al presente Regolamento viene assicurata la più ampia pubblicità, anche mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comune di Sondrio.